



Repertorio n.ro 6.178

Raccolta n.ro 3.349

**Verbale di assemblea
della "ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA (A.C.V. – ONLUS)"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre ottobre duemilaventi, alle ore quindici e quindici.

23.10.2020 - ore 15,15

In Camaiore, frazione Lido di Camaiore, via Gigliotti n. 18.

Avanti di me NICOLA LUCCHESI, notaio in Viareggio, iscritto nel collegio notarile di Lucca,

è presente il signor

- Fracasso Nicola, nato a Bari il 18 settembre 1962, residente a Milano, Piazza dei Daini n. 4, domiciliato per la carica ove appresso, il quale, previo espresso da parte di me notaio delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente del consiglio direttivo della associazione di volontariato non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA (A.C.V. – ONLUS)" - nel corso del presente verbale individuata anche solo come "Associazione" - con sede in Camaiore (LU), frazione Lido di Camaiore, via Gigliotti n. 18 (ex Villa Emilia), codice fiscale 91033150466, iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione provinciale di Lucca al n. 428, costituita con scrittura privata sottoscritta in data 13 ottobre 2005, registrata a Viareggio in data 13 ottobre 2005 al n. 2.718 serie 3, il cui statuto è stato da ultimo modificato con scrittura privata in data 3 maggio 2008 registrata a Pietrasanta in data 30 maggio 2008 al n. 754 serie 3.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi richiede di assistere, per la parte relativa al quarto punto all'ordine del giorno - essendo i restanti punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione - all'assemblea straordinaria della suddetta Associazione che dichiara essere stata convocata in questo luogo e giorno, per le ore quindici, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"4. Modifiche Statuto Associazione".

Al che aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello statuto vigente, il medesimo richiedente il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n.13 (tredici) associati iscritti nel libro soci e aventi diritto di voto su un totale di n. 98 (novantotto) associati iscritti nel libro soci e aventi diritto di voto, pertanto in numero sufficiente per procedere all'approvazione del nuovo statuto ai sensi della Nota n. 4.995 del 28 maggio 2019 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come risulta dal foglio presenze che il presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa fattamene dal medesimo;
- che per il consiglio direttivo è presente sè medesimo (presidente), mentre hanno giustificato la propria assenza i restanti consiglieri Luigi Lari, nato a Lucca il 5 ottobre 1938 (vice-presidente), Ernesto Marchetti, nato a Massarosa (LU) il 2 maggio 1944 (segretario), Giuliana Colombini, nata a Massa-

REGISTRATO a VIAREGGIO

in data 27/10/2020

al n. 4687 Serie 1T

rosa (LU) il 29 ottobre 1940, Massimiliano Fialdini, nato a Carrara (MS) il 3 ottobre 1972;

- che per il collegio sindacale ha giustificato la sua assenza il sindaco revisore Bertelli Gualtierio, nato a Seravezza (LU) il 9 febbraio 1944;
- che le deleghe di voto, previa verifica di regolarità da parte del presidente, restano acquisite agli atti della Associazione;
- che non constano cause di esclusione o di limitazione del diritto di voto per i soci intervenuti;
- che la Associazione non si trova in stato di liquidazione né, tantomeno, è sottoposta a procedure concorsuali;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sull'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che, pertanto, l'odierna assemblea deve ritenersi validamente costituita e legittimata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e riferisce ai presenti la necessità di adottare il nuovo statuto che recepisce i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), al fine di mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato e di ottenere la trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 54 del citato Codice e ricorda che, tra le modifiche proposte, è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA (A.C.V. – ONLUS)" a "ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA BENESSERE CUORE (A.C.V.) ODV".

Il presidente, quindi, passa a illustrare brevemente le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'assemblea, dà atto di essere stato espressamente e concordemente dispensato dalla lettura del testo statutario da parte degli intervenuti e ricorda che per la relativa approvazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti a norma dell'art. 15.7 del vigente statuto.

A questo punto, il presidente mette ai voti per comunicazione espressa per alzata di mano l'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno e quindi constata che l'assemblea, all'unanimità,

HA DELIBERATO:

- di approvare integralmente il nuovo testo di statuto sociale composto di 29 (ventinove) articoli che il presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa espressamente fattamene dal medesimo;
- di delegare fin da ora il presidente del consiglio direttivo ad apportare allo statuto come sopra adottato tutte quelle modifiche, aggiunte o sostituzioni che venissero richieste dalle Autorità competenti per l'iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore, ed in generale a produrre tutti i documenti e informazioni che al medesimo fine si rendessero necessarie.

* * *

Quindi, essendo le ore quindici e quarantacinque, il presidente dichiara esaurito l'argomento di cui al 4° punto dell'ordine del giorno e prosegue la riunione con la trattazione degli altri argomenti, ma di ciò sarà fatto constare con altro verbale.

* * *

Il comparente presta ogni più ampio consenso affinché le partite attive e passive, i beni materiali e immateriali, i diritti su tali beni, i contratti, le utenze e quanto altro di pertinenza della Associazione vengano volturati, in relazione alla modifica della denominazione, con pieno esonero per l'esecutore di tali annotazioni da ogni responsabilità: a tale riguardo, il medesimo, assumendone la responsabilità ed esonerandomi dall'effettuazione delle ispezioni nei pubblici registri, dichiara che la Associazione non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione.

Si richiedono le agevolazioni tributarie previste dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo Settore (esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo).

Ho letto questo atto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e cinquanta.

Scritto da persona di mia fiducia e da me, occupa tre pagine di un foglio fin qui.

F.to: Nicola Fracasso

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo

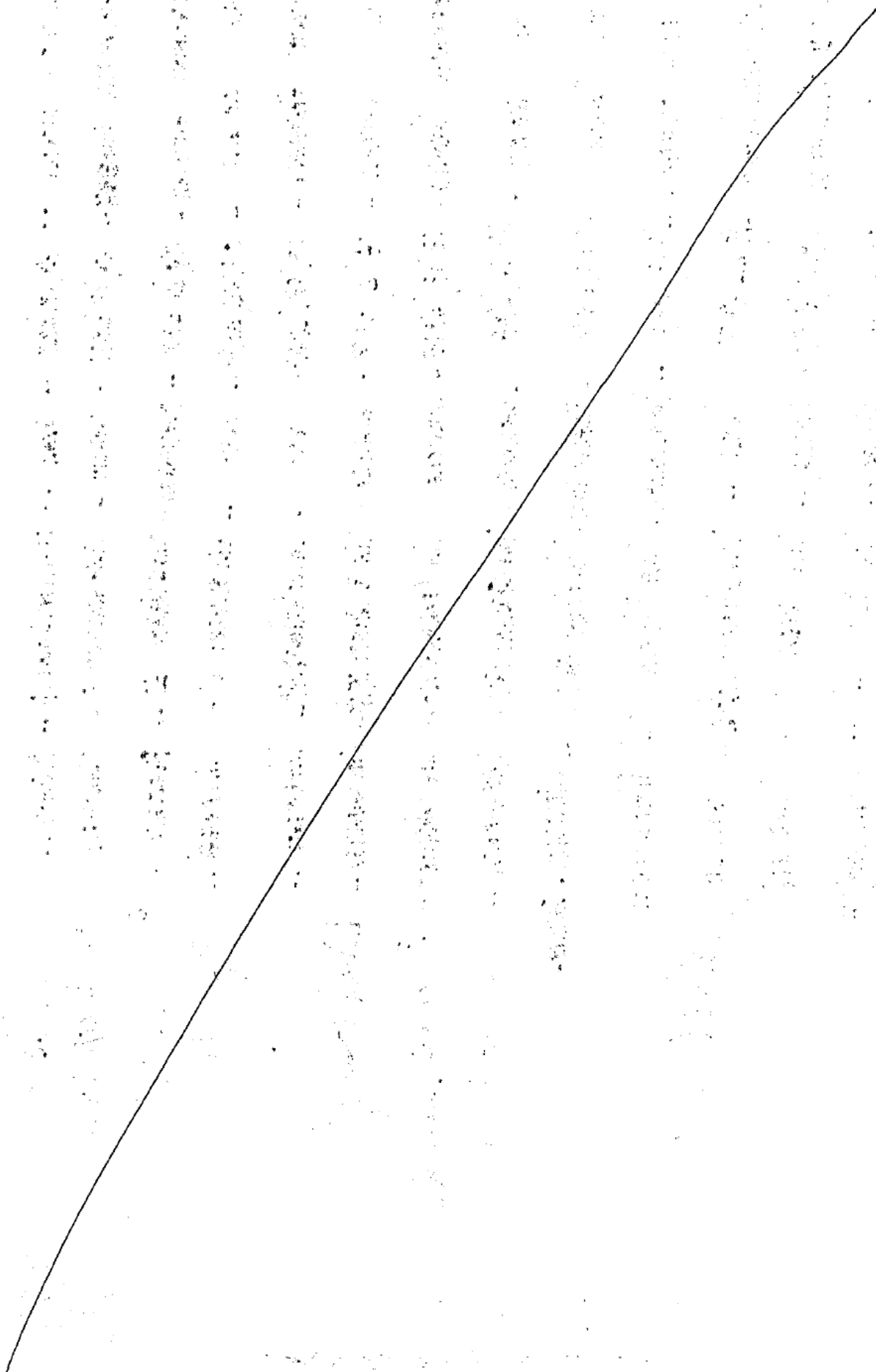
Foglio Presenze - Soci

FRACASSO NICOLA - 28/09/1962 - Bari - Piazza dei Dami 4 - Milano -
 CECATELLI FORESTI - 20/03/1941 - Sarnano - Via Rossini 3 - Viareggio -
 COLOMBINI GIULIANA - 29/10/1940 - MASSAROSA - VIA VENTRO 61 - BOZZANO -
 USAI LIGIA - 24/12/1948 - COMO - VIA BIVOTTA 6 - VIAREGIO -
 BELLONI GIANFRANCO - 03/03/1944 - COMO - VIA XX Settembre 149 - Viareggio -
 DINI ROBERTA - 04/02/1943 - CANICORE - VIA F. CRISPI 15/r - Lido CANICORE -
 BERARDINI ILIANA - 03/03/1943 - CANICORE - VIA UBERIAN 18 - Lido CANICORE - Baulen Lennelle
 DINI UGETTA - 14/10/1940 - MASSAROSA - VIA CENAMI 502 - MASSAROSA - Viareggio in
 CITTI MARIA - 05/04/1940 - Boglietti - VIA BIANCHI 126 - AREZZO/CANICORE - Citta di Novara
 AUBANO GIUSEPPE - 14/03/1939 - Pietrasanta - Via Fiumetto 66 - Pietrasanta Albano Giuseppe
 PROVVIDENZA NICOLE - 15/11/1953 - ROMA - VIA AURELIA 188 - CANICORE Nicotri
 RASSETT FRANCESCA - 29/12/1937 - SASSARI - VIA CORRAO 22 - Viareggio R
 BELLEZZA ENRICO - 14/09/1944 - NOVARA - VIA TOTI 16 - PIETRASANTA
 Rappresentato da Dott. Nicotri FRULLANZA sopra giustificato Nicotri



Nicola Fracasso

ALLEGATO "A"
 AL G.R. 8. 3349



Allegato "B" al repertorio n. 6.178 raccolta n. 3.349

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata
"ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA BENESSERE CUORE
(A.C.V.) ODV",
di seguito indicata come Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; il Presidente *pro tempore* del Consiglio Direttivo è delegato, sin da ora, a depositare lo statuto nel testo comprendente la denominazione adottata comprensiva dell'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore, a seguito della iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha la propria sede legale e amministrativa nel Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaiore (LU), via Gigliotti n. 18 (ex Villa Emilia). Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Camaiore è deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nello stesso Comune e anche in altri Comuni del territorio italiano.

ART. 3

DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale, basata sui principi di democrazia e uguaglianza, e non ha fini di lucro.
2. Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
3. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo degli interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari e, più precisamente, si propone di:
- favorire la nascita e l'organizzazione della Cardiologia Riabilitativa sul territorio nazionale al fine di promuovere la prevenzione secondaria

attraverso un PDTA studiato, validato ed attivo nel posto che è nella sede attuale dell'associazione; =====

- riunire tutti coloro che intendono sostenere la lotta contro le malattie cardiovascolari; =====

- promuovere e diffondere la prevenzione cardiologica per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali dei pazienti con cardiopatia cronica o post-acuta affinché possano conservare o riprendere il proprio ruolo nella società; a tal proposito il modello ideato e suggerito è quello che prevede un percorso diagnostico-strumentale periodico, da eseguire presso i centri di cardiologia riabilitativa e parallelamente a questo, un programma di attività fisica organizzato/strutturato, per la durata di un anno, con tutor ed a gruppi di pazienti, in modo da far continuare l'attività fisica, che più piace eseguire, in gruppo per tutta la durata dell'anno; =====

- realizzare, anche attraverso attività di informazione e di educazione sanitaria, una maggiore sensibilizzazione sui problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici; =====

- collaborare con gli enti e/o istituzioni che svolgono attività di ricerca scientifica e di programmazione sanitaria nell'ambito della cardiologia ed in particolare della prevenzione secondaria; =====

- collaborare con tutte le Società Scientifiche Cardiologiche; =====

- divulgare e far conoscere le attività dell'Associazione attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione; =====

- favorire il contatto e l'interscambio tra gli associati, i Medici e le strutture cardiologiche di riferimento e gli Assessorati alla Salute delle Regioni, le Università ed il Ministero della Sanità nazionale; =====

- promuovere ed effettuare iniziative atte a perfezionare ed aggiornare la preparazione delle varie categorie professionali attive nell'ambito della cardiologia riabilitativa (in particolare fisioterapisti e laureati in scienze motorie) e concorrere all'aggiornamento tecnologico delle strutture cardiologiche riabilitative ospedaliere e/o territoriali, pubbliche e private; =

- svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita per i pazienti mediante l'utilizzo di strumenti frutto della ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica, nonché mediante la conduzione diretta od indiretta di palestre, piscine e quant'altro l'Associazione riterrà necessario per permettere l'accesso all'attività fisica; =====

- promuovere, in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati; =====

- promuovere ed organizzare, con il coordinamento della parte Medica addetta, un percorso di riabilitazione estensiva mediante verifiche periodiche presso la struttura di riferimento territoriale con lo scopo di dare al paziente, conscio della propria stabilità clinica ottenuta tramite l'ottimizzazione della terapia ed un adeguato stile di vita mirato alla riduzione dei fattori di rischio, la consapevolezza di poter gestire il proprio programma riabilitativo, libero dalla necessità di un costante supporto sanitario ravvicinato; =====

3. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, svolge in via principale le attività di interesse generale previste alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, svolgendole prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati. =====

2. L'Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da aziende private, da Enti locali, nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile alle finalità. =====

3. L'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Sarà di competenza del Consiglio Direttivo la definizione nel dettaglio di quali attività diverse saranno esercitabili. =====

ART. 6

ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, cardiopatici e non, i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore a quello stabilito dalla Legge. =====

2. Essi si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa e a versare una quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. =====

3. Gli Associati si distinguono in: =====

a) Associati fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione; =====

b) Associati ordinari: sono coloro che si impegnano a partecipare attivamente all'attività associativa ed a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo; la loro ammissione è subordinata al parere favorevole del Consiglio stesso; =====

c) Associati onorari: sono coloro che per meriti o benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per riconoscimento delle loro doti professionali o morali sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione; =====

d) Associati sostenitori: sono coloro che versano spontaneamente contributi senza obbligo di continuità. =====

4. E' vietato il trasferimento della quota o del contributo associativo. =====

ART. 7

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: =====

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; =====

b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. =====

2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. =====

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di

amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 5 giorni di calendario, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8

VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito registro.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di volontariato.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, in virtù di deliberazione di organo dell'associazione;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; =====
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; =====
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; =====
3. Tutti gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: =====
- a) colui che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente; =====
 - b) l'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale; =====
 - c) la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici dell'Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività; =====
 - d) la consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste l'Associazione; =====
 - e) i costi della consultazione sono a carico del richiedente. =====

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

- 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. =====
- 2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. =====
- 3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. =====
- 4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. =====
- 5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. =====
- 6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. =====
- 7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =====

ART. 11

LAVORATORI

- 1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. =====
- 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. =====

===== **ART. 12** =====

===== **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

1. Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto e a titolo gratuito sono: =====

- a) l'Assemblea degli associati; =====
- b) il Consiglio Direttivo; =====
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico; =====
- d) l'Organo di Controllo. =====

2. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili. =====

3. Le cariche non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo; è fatta eccezione per gli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del c.c.. =====

4. Tutti i membri degli Organi dell'Associazione, a eccezione di quelli del Comitato Tecnico-Scientifico, sono scelti tra gli associati. =====

===== **ART. 13** =====

===== **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** =====

1. L'Assemblea degli associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario: in caso di assenza o di impedimento di entrambi da un associato nominato dalla stessa Assemblea. =====

===== **ART. 14** =====

===== **COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** =====

1. L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni: =====

- a) approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; =====
- b) approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio; =====
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; =====
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- e) delibera sull'esclusione degli associati; =====
- f) delibera sulle modificazioni del presente Statuto; =====
- g) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; =====
- g) approva il Regolamento Generale o Regolamenti specifici; =====
- h) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati; =====
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati; =====
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle. =====

===== **ART. 15** =====

===== **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** =====

1. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire, a cura del Presidente, per comunicazione scritta e deve contenere oltre gli argomenti posti all'ordine

del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che forniscano la prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni liberi di preavviso. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna. =====

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. =====

3. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo. =====

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

5. In seconda convocazione, che può essere fissata a un giorno almeno di distanza, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

6. Per le deliberare modifiche allo Statuto è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

7. L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

8. Le delibere assembleari dovranno essere debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee degli associati e rese disponibili, su richiesta scritta, a qualunque associato. =====

9. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato o da proprio procuratore speciale o generale. Sono ammesse solo tre deleghe scritte per ciascun associato. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Presidente che provvede a verificarne la validità e a controfirmarle. =====

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Non possono essere nominati alla carica di

consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

2. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. =====

3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. =====

4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente vicario e, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere. =====

5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. =====

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

===== ART. 17 =====

===== CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

2. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che forniscano la prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno cinque giorni liberi di preavviso. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario: in caso di assenza o di impedimento di entrambi presiederà il consigliere più anziano di età fra i presenti. =====

4. Tutte le sedute del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti gli associati che possono assistervi come ascoltatori. =====

5. Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di tre membri scelti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. =====

6. I provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Consiglio Direttivo con poteri dell'Assemblea sono soggetti a ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione. =====

7. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

8. Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, secondo le modalità previste all'art. 15 del presente statuto. =====

===== **ART. 18** =====

===== **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

1. L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, salvo quanto per legge e per statuto riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. =====
2. Il Consiglio Direttivo, in particolare, svolge le seguenti funzioni: =====
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; =====
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; =====
 - c) redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea; =====
 - d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) decide sulla scelta e l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nel rispetto dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266/1991; =====
 - f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - g) nomina il Comitato Tecnico-scientifico. =====

===== **ART. 19** =====

===== **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO** =====

1. Il Comitato Tecnico-scientifico, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è costituito da personalità medico-scientifiche facenti capo alla Cardiologia, che operano in stretta e diretta collaborazione con il Consiglio Direttivo. =====
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico assiste il Consiglio Direttivo nelle iniziative medico-scientifiche promosse dall'Associazione, formulando pareri sulla loro validità e fattibilità. =====
4. Inoltre promuove e propone ogni altra idonea attività di natura scientifica nel campo della cardiologia. =====
5. L'attività dei Membri del Comitato Tecnico-scientifico nel suo complesso verrà svolta completamente a titolo gratuito salvo casi eccezionali per i quali si renda necessario l'erogazione di rimborsi spese preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo. =====

===== **ART. 20** =====

===== **PRESIDENTE** =====

1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante dell'Associazione e ha la firma sociale. =====
2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza degli associati. =====
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. =====
3. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta;

è inoltre autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. =====

===== **ART. 21** =====

===== **VICE-PRESIDENTE VICARIO** =====

1. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente dell'Associazione e la rappresentanza legale dell'Associazione saranno esercitati dal Vice-Presidente Vicario. =====

===== **ART. 22** =====

===== **SEGRETARIO** =====

1. Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto. =====

===== **ART. 23** =====

===== **TESORIERE** =====

1. Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. =====

===== **ART. 24** =====

===== **ORGANO DI CONTROLLO** =====

1. Contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo, si provvede alla elezione dell'Organo di controllo che si compone di due membri, entrambi iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. =====

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre, nelle ipotesi previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti. =====

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. =====

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

5. La carica di Revisore è incompatibile con altra carica nell'ambito dell'Associazione. =====

===== **ART 25** =====

===== **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE** =====

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

a) quote annuali degli associati; =====

- b) contributi volontari degli aderenti; =====
- c) contributi di privati; =====
- d) contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) contributi di organismi internazionali; =====
- f) donazioni, legati e testamenti; =====
- g) rimborsi derivanti da convenzioni; =====
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; =====
- i) beni mobili e immobili che diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione. =====

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto. =====

5. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché, dopo la propria iscrizione al RUNTS, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. =====

6. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. ==

===== **ART. 26** =====

===== **BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO** =====

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. =====

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, redatto secondo la normativa applicabile, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Nello stesso termine il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo. =====

3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017. =====

===== **ART. 27** =====

===== **RESPONSABILITA' PATRIMONIALE** =====

1. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. =====

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa. =====

===== **ART. 28** =====

===== **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE** =====

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati. =====

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. =====

===== **ART. 29** =====

===== **DISPOSIZIONI FINALI** =====

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione. =====

F.to: Nicola Fracasso =====

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo =====

Allegato "B" al repertorio n. 6.178 raccolta n. 3.349

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata
"ASSOCIAZIONE CARDIOPATICI VERSILIA BENESSERE CUORE
(A.C.V.) ODV",

di seguito indicata come Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; il Presidente *"pro tempore"* del Consiglio Direttivo è delegato, sin da ora, a depositare lo statuto nel testo comprendente la denominazione adottata comprensiva dell'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore, a seguito della iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha la propria sede legale e amministrativa nel Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaiore (LU), via Gigliotti n. 18 (ex Villa Emilia). Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Camaiore è deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nello stesso Comune e anche in altri Comuni del territorio italiano.

ART. 3

DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale, basata sui principi di democrazia e uguaglianza, e non ha fini di lucro.
2. Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
3. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo degli interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari e, più precisamente, si propone di:
 - favorire la nascita e l'organizzazione della Cardiologia Riabilitativa sul territorio nazionale al fine di promuovere la prevenzione secondaria

attraverso un PDTA studiato, validato ed attivo nel posto che è nella sede attuale dell'associazione;

- riunire tutti coloro che intendono sostenere la lotta contro le malattie cardiovascolari;
- promuovere e diffondere la prevenzione cardiologica per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali dei pazienti con cardiopatia cronica o post-acuta affinché possano conservare o riprendere il proprio ruolo nella società; a tal proposito il modello ideato e suggerito è quello che prevede un percorso diagnostico-strumentale periodico, da eseguire presso i centri di cardiologia riabilitativa e parallelamente a questo, un programma di attività fisica organizzato/strutturato, per la durata di un anno, con tutor ed a gruppi di pazienti, in modo da far continuare l'attività fisica, che più piace eseguire, in gruppo per tutta la durata dell'anno;
- realizzare, anche attraverso attività di informazione e di educazione sanitaria, una maggiore sensibilizzazione sui problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici;
- collaborare con gli enti e/o istituzioni che svolgono attività di ricerca scientifica e di programmazione sanitaria nell'ambito della cardiologia ed in particolare della prevenzione secondaria;
- collaborare con tutte le Società Scientifiche Cardiologiche;
- divulgare e far conoscere le attività dell'Associazione attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione;
- favorire il contatto e l'interscambio tra gli associati, i Medici e le strutture cardiologiche di riferimento e gli Assessorati alla Salute delle Regioni, le Università ed il Ministero della Sanità nazionale;
- promuovere ed effettuare iniziative atte a perfezionare ed aggiornare la preparazione delle varie categorie professionali attive nell'ambito della cardiologia riabilitativa (in particolare fisioterapisti e laureati in scienze motorie) e concorrere all'aggiornamento tecnologico delle strutture cardiologiche riabilitative ospedaliere e/o territoriali, pubbliche e private;
- svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita per i pazienti mediante l'utilizzo di strumenti frutto della ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica, nonché mediante la conduzione diretta od indiretta di palestre, piscine e quant'altro l'Associazione riterrà necessario per permettere l'accesso all'attività fisica;
- promuovere, in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;
- promuovere ed organizzare, con il coordinamento della parte Medica addetta, un percorso di riabilitazione estensiva mediante verifiche periodiche presso la struttura di riferimento territoriale con lo scopo di dare al paziente, conscio della propria stabilità clinica ottenuta tramite l'ottimizzazione della terapia ed un adeguato stile di vita mirato alla riduzione dei fattori di rischio, la consapevolezza di poter gestire il proprio programma riabilitativo, libero dalla necessità di un costante supporto sanitario ravvicinato;

3. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, svolge in via principale le attività di interesse generale previste alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, svolgendole prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati.

2. L'Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da aziende private, da Enti locali, nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile alle finalità.

3. L'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Sarà di competenza del Consiglio Direttivo la definizione nel dettaglio di quali attività diverse saranno esercitabili.

ART. 6

ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, cardiopatici e non, i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

2. Essi si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa e a versare una quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

3. Gli Associati si distinguono in:

a) Associati fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione;

b) Associati ordinari: sono coloro che si impegnano a partecipare attivamente all'attività associativa ed a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo; la loro ammissione è subordinata al parere favorevole del Consiglio stesso;

c) Associati onorari: sono coloro che per meriti o benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per riconoscimento delle loro doti professionali o morali sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione;

d) Associati sostenitori: sono coloro che versano spontaneamente contributi senza obbligo di continuità.

4. E' vietato il trasferimento della quota o del contributo associativo.

ART. 7

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di

amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 5 giorni di calendario, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8

VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito registro.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di volontariato.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, in virtù di deliberazione di organo dell'associazione;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
3. Tutti gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:
- a) colui che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente;
 - b) l'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale;
 - c) la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici dell'Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività;
 - d) la consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste l'Associazione;
 - e) i costi della consultazione sono a carico del richiedente.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11

LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto e a titolo gratuito sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo.

2. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

3. Le cariche non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo; è fatta eccezione per gli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del c.c..

4. Tutti i membri degli Organi dell'Associazione, a eccezione di quelli del Comitato Tecnico-Scientifico, sono scelti tra gli associati.

ART. 13

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario: in caso di assenza o di impedimento di entrambi da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

ART. 14

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a) approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- g) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- g) approva il Regolamento Generale o Regolamenti specifici;
- h) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

ART. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire, a cura del Presidente, per comunicazione scritta e deve contenere oltre gli argomenti posti all'ordine

del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che forniscano la prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni liberi di preavviso. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

3. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. In seconda convocazione, che può essere fissata a un giorno almeno di distanza, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Per le deliberare modifiche allo Statuto è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le delibere assembleari dovranno essere debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee degli associati e rese disponibili, su richiesta scritta, a qualunque associato.

9. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato o da proprio procuratore speciale o generale. Sono ammesse solo tre deleghe scritte per ciascun associato. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Presidente che provvede a verificarne la validità e a controfirmarle.

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Non possono essere nominati alla carica di

consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente vicario e, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

2. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che forniscano la prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno cinque giorni liberi di preavviso. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario: in caso di assenza o di impedimento di entrambi presiederà il consigliere più anziano di età fra i presenti.

4. Tutte le sedute del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti gli associati che possono assistervi come ascoltatori.

5. Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di tre membri scelti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

6. I provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Consiglio Direttivo con poteri dell'Assemblea sono soggetti a ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione.

7. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, secondo le modalità previste all'art. 15 del presente statuto.

ART. 18

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, salvo quanto per legge e per statuto riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
2. Il Consiglio Direttivo, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) decide sulla scelta e l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nel rispetto dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266/1991;
 - f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - g) nomina il Comitato Tecnico-scientifico.

ART. 19

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico-scientifico, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è costituito da personalità medico-scientifiche facenti capo alla Cardiologia, che operano in stretta e diretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico assiste il Consiglio Direttivo nelle iniziative medico-scientifiche promosse dall'Associazione, formulando pareri sulla loro validità e fattibilità.
4. Inoltre promuove e propone ogni altra idonea attività di natura scientifica nel campo della cardiologia.
5. L'attività dei Membri del Comitato Tecnico-scientifico nel suo complesso verrà svolta completamente a titolo gratuito salvo casi eccezionali per i quali si renda necessario l'erogazione di rimborsi spese preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante dell'Associazione e ha la firma sociale.
2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza degli associati.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta;

è inoltre autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 21

VICE-PRESIDENTE VICARIO

1. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente dell'Associazione e la rappresentanza legale dell'Associazione saranno esercitati dal Vice-Presidente Vicario.

ART. 22

SEGRETARIO

1. Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto.

ART. 23

TESORIERE

1. Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

1. Contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo, si provvede alla elezione dell'Organo di controllo che si compone di due membri, entrambi iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre, nelle ipotesi previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La carica di Revisore è incompatibile con altra carica nell'ambito dell'Associazione.

ART 25

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

a) quote annuali degli associati;

- b) contributi volontari degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni, legati e testamenti;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) beni mobili e immobili che diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto.

5. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché, dopo la propria iscrizione al RUNTS, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

6. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 26

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, redatto secondo la normativa applicabile, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Nello stesso termine il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo.

3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 27

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

1. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to: Nicola Fracasso

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo